

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo  
Luca Brivio  
Giuseppe Rizzo  
Raffaele Pisano  
Maria Grazia Ferrari  
Nicola Modugno

Federica Misan  
Antonio Magliona  
Davide Scotti  
Giovanni Alicandri  
Michele Calabrese  
Carlo Castrignanò

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 16 aprile 2013

Clienti loro sede

Rif. GR/cm/cc

**CIRCOLARE N. 9/2013**

**RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI - CHIARIMENTI**

Con la circolare n. 13/2012 Vi abbiamo ampiamente illustrato le disposizioni contenute nell'art. 13-ter D.L. n. 83/2012 che disciplina la materia della responsabilità solidale nei contratti di appalto/subappalto.

Di seguito si elencano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n. 2/E del 1 marzo 2013:

- 1. Settori di attività: non solo edilizia.** La disposizione in oggetto riguarda tutti i settori economici nei quali operano le parti contraenti. In altre parole, l'unico elemento da verificare è che il contratto sia di appalto/subappalto, non rileva che si tratti di edilizia ovvero altre attività di manifattura/prestazioni di servizi.
- 2. Tipologia di contratto: la disciplina riguarda solo l'appalto.** Viene confermato che le disposizioni in questione riguardano solo l'appalto di opere e servizi, ossia il *"contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"*. La disciplina, invece, non risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall'appalto, ad esempio:
  - a) gli appalti di fornitura di beni;
  - b) il contratto d'opera, ex art.2222 c.c. (ciò conferma l'esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi);
  - c) il contratto di trasporto, ex art.1678 e seguenti c.c.;
  - d) il contratto di subfornitura, ex Legge n.192/98;
  - e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.
- 3. Sanzioni per il committente.** L'Agenzia ha precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione è applicabile solo nel caso in cui l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità negli adempimenti Iva e sulle ritenute.
- 4. Rinnovi contrattuali.** La disciplina in commento si applica ai contratti sottoscritti dal 12/082012; sul punto si precisa che essa risulta applicabile anche nel caso di contratti già sottoscritti che siano stati rinnovati successivamente a tale data (comunque a decorrere dal rinnovo in avanti).
- 5. Soggetti interessati.** L'Agenzia delle Entrate osserva inoltre che:
  - la disciplina si applica ai contratti conclusi:
    - da soggetti che stipulano tali contratti nell'ambito di un'attività rilevante ai fini Iva;
    - in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt.73 e 74 Tuir (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
  - la disciplina non si applica:
    - alle "stazioni appaltanti" ex art.3, co.33, D.Lgs. n.163/06;
    - ai privati;
    - ai condomini poiché non rientrano "fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir".



Via Solari, 12  
20144 Milano  
Tel. +39 02 874506  
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a  
20900 Monza

studio@vergalloassociati.it  
www.vergalloassociati.it

Cod. Fisc. e P. Iva:  
02376400962

**IMPORTANTE:** in presenza di un appalto tra un committente privato ed un'impresa (es. una persona fisica che dà in appalto la costruzione/ristrutturazione dell'abitazione ad un'impresa) la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora l'impresa (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame (i subappaltatori dovranno fornire all'appaltatore le idonee certificazioni).

**6. Casi particolari.** L'Agenzia ha inoltre precisato che:

- in caso di più contratti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. La certificazione, inoltre, può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione.
- In caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l'immediata disponibilità della somma versata, la regolarità va attestata in relazione ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l'appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche di quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.
- In caso di cessione del credito, la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione va attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore).

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo, Brivio & Associati  
(dott. Giuseppe Rizzo)

